





I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 20



PROVINCIA DI PADOVA



*INDIRIZZI PER LA NOMINA E
DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DELLA
PROVINCIA PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI*



Approvato con D.C.P. in data 2.7.2009 n. 34 di reg.

**INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1	Ambito
ART. 2	Requisiti
ART. 3	Ineleggibilità ed incompatibilità
ART. 4	Termini e durata
ART. 5	Pubblicità preventiva
ART. 6	Procedura per le nomine di competenza del Presidente della Provincia
ART. 7	Procedura per le nomine di competenza del Consiglio Provinciale
ART. 8	Accettazione nomina
ART. 9	Rendiconto annuale dei nominati
ART. 10	Revoca delle nomine
ART. 11	Albo generale degli incarichi

ART. 1

Ambito

Gli *Indirizzi* di cui al presente testo attengono alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, nonché dei rappresentanti del Consiglio provinciale presso i citati Organismi per le nomine/designazioni espressamente allo stesso riservate dalla legge.

ART. 2

Requisiti

I candidati alle nomine o designazioni debbono:

- a) essere eleggibili alla carica di consigliere provinciale;
- b) possedere eventuali requisiti che fossero richiesti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti che disciplinano la nomina e/o la designazione;
- c) possedere esperienza amministrativa e/o professionale opportunamente documentabili.

ART. 3

Ineleggibilità ed incompatibilità

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Presidente della Provincia, non possono essere rappresentanti della Provincia presso gli organismi di cui all'art. 1.

ART. 4

Termini e durata

Le nomine o designazioni debbono essere effettuate, secondo le disposizioni di legge, entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Nelle ipotesi in cui non sia prevista scadenza del termine di durata od esso coincida con il mandato elettorale, le nomine e/o designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.

ART. 5

Pubblicità preventiva

Al fine di consentire la presentazione di proposte di candidature, il Presidente della Provincia rende pubblica la nomina o la designazione da effettuare (sia da parte del Presidente che del

Consiglio Provinciale) almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di durata della carica nei singoli enti o collegi, ovvero, nei casi di nomine in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale, entro i 30 giorni successivi all'insediamento degli eletti dispone per l'avvio dell'istruttoria per l'effettuazione della pubblicità preventiva.

La pubblicità viene effettuata mediante comunicazione ai capigruppo consiliari e pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia, per la durata di 15 giorni, di una nota contenente i requisiti e le notizie concernenti la nomina o designazione.

Tale nota conterrà:

- 1) la denominazione dell'organismo *de quo*;
- 2) eventuali brevi note esplicative;
- 3) eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'organismo *de quo* e le cause ostative alla nomina;
- 4) decorrenza e durata della carica;
- 5) numero dei componenti di nomina o designazione provinciale;
- 6) eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare, a' sensi di legge;
- 7) organo competente alla nomina o designazione;
- 8) la data di scadenza per la presentazione delle candidature che non potranno pervenire oltre 5 giorni dal termine del periodo della pubblicità preventiva.

Qualora la scelta del candidato debba avvenire nell'ambito di categorie individuate da leggi, regolamenti, statuti, il Presidente della Provincia provvederà di volta in volta all'individuazione della/e forma/e più idonea/e di pubblicità.

ART. 6

Procedura per le nomine di competenza del Presidente della Provincia

Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Presidente della Provincia esamina le candidature pervenute, valutando l'idoneità dei candidati, a fronte dell'incarico da conferire.

Se non ritiene idonee le candidature proposte oppure se non sia pervenuta alcuna proposta, procede direttamente alla nomina o designazione, accertando l'idoneità dei prescelti.

ART. 7

Procedura per le nomine di competenza del Consiglio Provinciale

Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Presidente della

Provincia trasmette le proposte pervenute al Presidente del Consiglio, per l'istruttoria da parte della Conferenza dei Capigruppo nella prima seduta utile.

Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della documentazione senza che sia intervenuto l'esame della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio inserisce l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Il Consiglio Provinciale provvede, quindi, mediante votazione segreta, alla scelta del/i rappresentante/i del Consiglio, con le modalità previste in materia dal vigente "Regolamento del Consiglio".

Qualora la nomina verta esclusivamente sui Consiglieri provinciali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale investe, a norma delle disposizioni di cui al vigente "Regolamento del Consiglio", la Conferenza dei Capigruppo, con tempi e procedure analoghi a quelli su riportati.

In caso di inerzia del Consiglio Provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 15.7.1994 n. 444 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Accettazione nomina

Il candidato, una volta intervenuta la nomina, dovrà dichiarare formalmente l'accettazione dell'incarico entro 15 giorni dalla comunicazione.

Il candidato prescelto dovrà, inoltre, rilasciare formale dichiarazione di avere i requisiti di eleggibilità previsti dalle norme contenute nel D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e di quelli specifici richiesti dall'incarico conferito.

ART. 9

Rendiconto annuale dei nominati

Ogni nominato in rappresentanza della Provincia o del Consiglio Provinciale relazionerà sull'attività svolta, annualmente (entro il primo trimestre dell'anno successivo) o, comunque, su richiesta dell'organo che ha proceduto alla nomina/designazione.

ART. 10

Revoca delle nomine

La revoca delle nomine/designazioni è ammessa nei casi previsti da Leggi, Statuti e Regolamenti ed è disposta con provvedimento motivato dal medesimo organo che ha provveduto alla nomina/designazione.

La revoca può essere disposta nel caso in cui il rappresentante appositamente invitato non abbia relazionato.

ART. 11
Albo generale degli incarichi

Presso la Segreteria Generale della Provincia è tenuto l'albo aggiornato delle nomine e designazioni effettuate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio.

Nell'albo sono indicati:

1. l'ente, l'azienda, l'istituzione;
2. eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'ente, azienda o istituzione;
3. durata della nomina/designazione;
4. numero dei componenti di nomina o designazione provinciale;
5. eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare;
6. cognome e nome del soggetto nominato o designato;
7. estremi dell'atto presidenziale o della deliberazione di nomina o designazione;
8. le eventuali surroghe intervenute ad opera di organi provinciali;
9. l'organo competente alla nomina o designazione.